

**Linee Guida sull'etichettatura
degli imballaggi ai sensi dell'art.
219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm**





Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152,

PARTE PRIMA - [Disposizioni comuni e principi generali](#) (Artt. 1-3 septies)

PARTE SECONDA - [Procedure per la valutazione ambientale strategica \(VAS\), per la valutazione d'impatto ambientale \(VIA\) e per l'autorizzazione ambientale integrata \(IPPC\)](#) (Artt. 4-52)

PARTE TERZA - [Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche](#) (Artt. 53-176)

PARTE QUARTA - [Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati](#) (Artt. 177-266) ←

PARTE QUINTA - [Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera](#) (Artt. 267-298)

PARTE QUINTA BIS - [Disposizioni per particolari installazioni](#) (Art. 298 bis)

PARTE SESTA - [Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente](#) (Artt. 298 bis-318)

PARTE SESTA BIS - [Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale](#) (Artt. 318 bis-318 octies)



Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti

Tit. I – Gestione dei rifiuti

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Competenze

Capo III – Servizio di gestione integrata dei rifiuti

Capo IV – Autorizzazione e iscrizioni

Capo V – Procedure semplificate

Tit. II – Gestione degli imballaggi

Tit. III – Gestione di particolari categorie di rifiuti

Tit. IV – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani


Tit. V – Bonifica siti contaminati

Tit. VI – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Capo I – Sanzioni

Capo II – Disposizioni transitorie e finali






La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, ha apportato modifiche al comma 5 dell'art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), "Norme in materia ambientale", in tema di "*Criteria informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*", che recepisce e ora rafforza quanto previsto dall'art. 8 comma 2 della Direttiva 94/62/CE1.

In seguito sono state elaborate le "*Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm*", tenendo conto delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), il tutto con l'obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all'obbligo di legge.





Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “**opportunamente etichettati** secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per **dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.**”

*I produttori hanno, altresì, **l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati,** sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”*






L'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 c. 5 del D.Lgs. 152/06 **entrerà in vigore il 1° gennaio 2023** e si applicherà a tutti gli imballaggi immessi sul territorio italiano. (esclusi imballaggi dei farmaci a uso umano e veterinario, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.)

Prevista, inoltre, la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1° gennaio 2023.





Le Linee guida sull'etichettatura ambientale costituiscono il riferimento ufficiale in cui sono indicate le modalità per l'etichettatura.

In particolar modo, il documento fornisce informazioni su:

- tipi di imballaggio e parti di un imballaggio multicomponente oggetto di etichetta ambientale;
- contenuto dell'etichetta e regole di etichettatura;
- supporti dove è possibile inserire le informazioni;
- modalità grafiche da utilizzare.



Contenuti dell'etichettatura:

Evidenziate 2 situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell'etichetta:

1. Sulla base del circuito di destinazione finale degli imballaggi:
 - i. B2B – Circuito Commerciale - Industriale
 - ii. B2C – imballaggi ad uso domestico (consumatore).

2. Sulla base delle strutture di imballaggio:
 - i. imballaggi/sistemi di imballaggio monocomponente.
 - ii. Imballaggi/sistemi di imballaggio multicomponente.

Vengono individuati inoltre 3 livelli di informazioni:

- Cogente per rispondere alla norma
- Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace
- Consigliate, per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità



L'etichettatura ambientale degli imballaggi monocomponente destinati al canale domestico (B2C)

Devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) La **codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE**
- b) Le **indicazioni sulla raccolta.**

Si suggerisce: • di indicare la formula *“Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”*

oppure

- di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula *“Raccolta differenziata”*,

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

La norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano *opportunamente* etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo. In particolare, si segnala che la seconda opzione proposta risulta già in linea con l'articolo 11 della Direttiva rifiuti, per cui gli Stati Membri devono istituire la raccolta differenziata dei rifiuti almeno per carta, metalli, plastica e vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili.

Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.



**INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI
MONOCOMPONENTE DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE**



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE

In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.



Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesiva a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine).

Questo perché l'identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE, va prevista **per tutte le componenti separabili manualmente** del sistema di imballo.



Questo vuol dire che per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare almeno:

- a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- b) Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull'imballaggio di presentazione esterno.

Si suggerisce:

- di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”

oppure

- di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”,

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.



Quando non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarle sul corpo principale, o sull'imballaggio di presentazione.

In questo caso, il format consigliato è il seguente:

- a) Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;
- b) Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, indicare la codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;
- c) Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, riportare le indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.

Anche in questo caso, si può supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.



INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE
DI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE (ove le componenti siano separabili manualmente)
DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



NECESSARIE	<p>Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.</p> <p>Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.</p>
ALTAMENTE CONSIGLIATE	<p>In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.</p>
CONSIGLIATE	<p>Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.</p>





In entrambi i casi di imballaggi destinati al consumatore finale, le informazioni possono essere rese disponibili o apponendole fisicamente sull'imballaggio in maniera chiara e leggibile, o tramite canali digitali a scelta.

In alcuni casi specifici, come quello dei preincarti neutri, le informazioni possono essere trasmesse altresì tramite pannelli informativi sul punto di vendita.



Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare **la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.**

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.



INFORMAZIONI PER L'ETICETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5.
Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE

In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.





Anche in questo caso, in alternativa all'apposizione fisica dell'etichettatura sul packaging, le informazioni necessarie e facoltative possono essere rese disponibili tramite canali digitali a scelta o tramite i documenti di trasporto o altra documentazione che accompagna la merce.





La responsabilità dell'etichettatura ambientale è in capo ai produttori che devono fornire informazioni corrette a tutta la filiera.

Lo «stampaggio» dell'etichettatura è in capo a tutta la filiera, pertanto, essendoci una responsabilità condivisa, è necessario concordare tale responsabilità preventivamente, tramite accordi contrattuali preventivi.



La sanzione per etichetta ambientale assente o non conforme è prevista dall'art. 261 c.3 del D.Lgs. 152/06, è di **tipo amministrativo pecuniario e va da 5.200 a 40.000 €.**

Si applica a “chiunque immetta sul mercato italiano imballaggi privi dei requisiti di etichettatura”, in una logica di responsabilità condivisa fra utilizzatore e produttore dell'imballaggio.

In capo al produttore dell'imballaggio ricade l'onere di veicolare all'interno della filiera l'informazione relativa all'identificazione dei materiali di imballaggio.

In caso di etichetta ambientale scorretta, ricordiamo che potrebbero essere applicate anche le sanzioni dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per “green claim” non conformi o ingannevoli. Le sanzioni a seguito di controlli suggeriti da consumatore, concorrente o altro soggetto interessato sono di tipo **amministrativo pecuniario e vanno da 5.000 a 5.000.000 €** a seconda della gravità e della durata della non conformità



Al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali **è sempre consentito** (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione. Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull'imballaggio.

Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento.



Qualora l'imballaggio sia destinato al consumatore finale, **il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull'imballaggio o sul punto di vendita**, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, **le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).**

In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore.



Quali informazioni inserire:

I canali digitali possono rappresentare una alternativa all'apposizione fisica delle informazioni. Si può scegliere, ad esempio, di:

- Sostituire completamente l'etichettatura fisica con quella digitale. In tal caso tutte le informazioni sarebbero consultabili solo digitalmente, e non sarebbero disponibili fisicamente sull'imballaggio.
- Scegliere di comunicare solo alcune delle informazioni obbligatorie tramite i canali digitali. Ad esempio, per un imballaggio destinato al consumatore finale, si potrebbe scegliere di stampare la codifica identificativa del materiale direttamente sul packaging, e rimandare alla consultazione di canali digitali per le informazioni sulla raccolta differenziata, o viceversa.
- Riportare le informazioni obbligatorie direttamente sul packaging, e rimandare alla consultazione di canali digitali per ulteriori informazioni aggiuntive e volontarie circa le caratteristiche ambientali dell'imballaggio.



Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull'etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l'accesso all'informazione specifica per l'imballaggio in questione **risulti facile e diretta**, e che **detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione**.

Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l'imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore finale.

Per gli imballaggi destinati al consumatore finale, devono essere assicurate **istruzioni chiare e facilmente accessibili** su come si possano ottenere le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti: è necessario prevedere il cosiddetto «ponte» tra il mondo fisico e quello virtuale



Se le informazioni di etichettatura ambientale sono efficacemente rese disponibili online tramite una pagina dedicata, ma il consumatore (o, in generale, il destinatario delle informazioni) non lo sa, l'obiettivo non può considerarsi raggiunto.

È quindi essenziale che il destinatario ultimo dell'informazione (il consumatore) riceva istruzioni chiare e facilmente accessibili su come e dove ottenere le informazioni previste per legge e/o aggiuntive.

Ad esempio, il «ponte» può essere creato utilizzando icone, QR code parlanti, o un messaggio esplicito che rimandi a un sito web o ad altro canale digitale prescelto



**EFFICACIA
DELLA COMUNICAZIONE**

	SULL'IMBALLAGGIO Apporre fisicamente sul pack una indicazione circa l'utilizzo del QR code, del sito web, o della App attraverso cui accedere all'etichettatura ambientale digitale.	★ ★ ★
	NEL PUNTO VENDITA Sul punto vendita, sia esso fisico o virtuale, a cui il consumatore ha accesso, possono essere previsti spazi informativi riportanti le istruzioni attraverso le quali accedere alle informazioni di etichettatura ambientale attraverso i canali digitali prescelti.	★ ★
	<p><i>Qualora nessuna delle due opzioni precedenti sia applicabile (es. vendita multicanale di imballaggi di piccola dimensione)</i></p> In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore.	★

Etichettatura digitale

IMBALLAGGI DESTINATI AL CIRCUITO COMMERCIALE E/O INDUSTRIALE

	SULL'IMBALLAGGIO apporre fisicamente sul pack una indicazione circa l'utilizzo del QR code, del sito web, o della App attraverso cui accedere all'etichettatura ambientale digitale.
	SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO (O ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA MERCE) sui quali si può scegliere se apporre direttamente le informazioni di etichettatura ambientale, oppure i riferimenti su come accedere a tali informazioni tramite canali digitali.
	Attraverso documenti o comunicazioni tecnico - commerciali dai fornitori (es. mail, lettere, schede tecniche ecc.) volte a comunicare al cliente le indicazioni su come accedere alle informazioni tramite canali digitali.



Le linee guida presentano le informazioni che possono concorrere ai contenuti dell'etichetta:

- Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE
- Informazioni sulla raccolta (Famiglia di materiale)

Ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall'art. 219 comma, 5.

Per la resa grafica di diciture e simboli, si suggerisce, sugli imballaggi destinati al mercato italiano, il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 - Gestione dei rifiuti - Waste visual elements - Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.



Imballaggi in Alluminio

Tipologia di imballaggio	Lattina Bomboletta/bombola Foglio ...																																	
Decisione 97/129/CE	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p><i>ALLEGATO III</i></p><p>Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli</p><table border="1"><thead><tr><th>Materiale</th><th>Abbreviazioni</th><th>Numerazione</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acciaio</td><td>FE</td><td>40</td></tr><tr><td>Alluminio</td><td>ALU</td><td>41</td></tr><tr><td></td><td></td><td>42</td></tr><tr><td></td><td></td><td>43</td></tr><tr><td></td><td></td><td>44</td></tr><tr><td></td><td></td><td>45</td></tr><tr><td></td><td></td><td>46</td></tr><tr><td></td><td></td><td>47</td></tr><tr><td></td><td></td><td>48</td></tr><tr><td></td><td></td><td>49</td></tr></tbody></table></div>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Acciaio	FE	40	Alluminio	ALU	41			42			43			44			45			46			47			48			49
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Acciaio	FE	40																																
Alluminio	ALU	41																																
		42																																
		43																																
		44																																
		45																																
		46																																
		47																																
		48																																
		49																																
Famiglia di materiale	Alluminio																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempi

Esempio LATTINA IN ALLUMINIO



LATTINA	CONSIGLIATE
ALU 41	NECESSARIE
RACCOLTA ALLUMINIO O METALLO	NECESSARIE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della lattina.	CONSIGLIATE



Imballaggi in carta

Tipologia di imballaggio	Scatola Vassoio Sacchetto Astuccio
---------------------------------	---

Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;"><i>ALLEGATO II</i></p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per la carta e il cartone</p> <table border="1"><thead><tr><th>Materiali</th><th>Abbreviazioni</th><th>Numeraazione</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cartone ondulato</td><td>PAP</td><td>20</td></tr><tr><td>Cartone non ondulato</td><td>PAP</td><td>21</td></tr><tr><td>Carta</td><td>PAP</td><td>22</td></tr><tr><td></td><td></td><td>23</td></tr><tr><td></td><td></td><td>24</td></tr><tr><td></td><td></td><td>25</td></tr><tr><td></td><td></td><td>26</td></tr><tr><td></td><td></td><td>27</td></tr><tr><td></td><td></td><td>28</td></tr><tr><td></td><td></td><td>29</td></tr><tr><td></td><td></td><td>30</td></tr><tr><td></td><td></td><td>31</td></tr><tr><td></td><td></td><td>32</td></tr><tr><td></td><td></td><td>33</td></tr><tr><td></td><td></td><td>34</td></tr><tr><td></td><td></td><td>35</td></tr><tr><td></td><td></td><td>36</td></tr><tr><td></td><td></td><td>37</td></tr><tr><td></td><td></td><td>38</td></tr><tr><td></td><td></td><td>39</td></tr></tbody></table> <p>(*) Utilizzare solo lettere maiuscole.</p>	Materiali	Abbreviazioni	Numeraazione	Cartone ondulato	PAP	20	Cartone non ondulato	PAP	21	Carta	PAP	22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39
Materiali	Abbreviazioni	Numeraazione																																																														
Cartone ondulato	PAP	20																																																														
Cartone non ondulato	PAP	21																																																														
Carta	PAP	22																																																														
		23																																																														
		24																																																														
		25																																																														
		26																																																														
		27																																																														
		28																																																														
		29																																																														
		30																																																														
		31																																																														
		32																																																														
		33																																																														
		34																																																														
		35																																																														
		36																																																														
		37																																																														
		38																																																														
		39																																																														

Famiglia di materiale	Carta
------------------------------	-------

Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune
-----------------------------------	---





Esempio SACCHETTO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE



SACCHETTO	FINESTRA	ALTRAMENTE CONSIGLIATE
PAP 22	LDPE 4	
Carta	Plastica	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.		

Esempio PIROTTINO IN CARTA



Nota: è preferibile non conferire nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui organici consistenti. In tal caso puoi valutare di comunicare il contenimento in Raccolta differenziata per rifiuti organici qualora il tuo imballaggio sia conforme alla norma UNI 11432:2002.

PIROTTINO	CONSIGLIATE
PAP 22	NECESSARIE
RACCOLTA CARTA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Elimina i residui di prodotto prima di conferirlo in raccolta.	CONSIGLIATE

Se biodegradabile e compostabile ai sensi della norma tecnica UNI EN 13432

PIROTTINO	CONSIGLIATE
PAP 22	NECESSARIE
CARTA	
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	INFORMAZIONI SPECIFICHE PER IMBALLAGGI COMPOSTABILI
Logo certificazione di biodegradabilità e compostabilità EN 13432 (con elementi identificativi del certificatore). Elementi identificativi del produttore.	
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	



**IMBALLAGGI DESTINATI
AL CONSUMATORE FINALE****IMBALLAGGI
B2B****Informazioni
obbligatorie****Codifica come da Decisione 129/97/CE****Indicazioni sulla raccolta.
Deve essere chiara la famiglia
di materiale corrispondente.**Indicazioni sulla raccolta.
Deve essere chiara la famiglia
di materiale corrispondente.**CONTENUTI****Informazioni
consigliate/
facoltative**

Indicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune

Tipologia di imballaggio

Per gli imballaggi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste nella Decisione 129/97/CE, gli imballaggi multistrato, i compositi a prevalenza plastica

Suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità

DOVE?**Scelta migliore****Su ciascuna componente separabile****...Se non è possibile**

Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.

...Se non è possibile

Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.


**FORMATO E VISUAL
(Linee Guida)****Grandezza caratteri**

Maggiore o uguale a 1,2 mm

Coloriblu per la carta,
marrone per l'organico,
giallo per la plastica,
turchese per i metalli,
verde per il vetro,
grigio per l'indifferenziato

In sintesi...





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

